



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A

ORDINANZA N. 435/07 in data 31/07/2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

- VISTO:** il Decreto n. 28/2004 in data 08.07.2004 con il quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti ha autorizzato la temporanea occupazione di uno specchio acqueo sito all'interno del golfo di Gaeta, con lo scopo di procedere alla sperimentazione per la classificazione delle acque ai fini della successiva delocalizzazione delle concessioni per impianti di mitilicoltura già esistenti;
- VISTO:** il Decreto n. 61/2005 in data 15.12.2005 con il quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti ha autorizzato la temporanea occupazione di uno specchio acqueo diverso di quello previsto dal decreto 28/2004, che racchiude perimetralmente la precedente area di sperimentazione, a far data dal 16.12.2005 e per una durata di mesi 6 (sei);
- VISTO:** il Decreto n. 34/2006 in data 16.06.2006 con il quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti ha autorizzato la temporanea occupazione di uno specchio acqueo diverso da quello previsto dal decreto 61/2005, individuando in modo più preciso l'area interessata dall'occupazione, a far data dal 16.06.2006 e per una durata di mesi 6 (sei);
- VISTA:** le proprie ordinanze n. 90/04 in data 10.11.2004 e n. 07/06 in data 07.02.2006 di disciplina dello specchio acqueo sito all'interno del golfo di Gaeta destinato alla fase di sperimentazione per la classificazione delle acque da parte del competente servizio veterinario dell'AUSL di Latina, finalizzata alla delocalizzazione delle concessioni per impianti di mitilicoltura già esistenti;
- VISTA:** la determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti n. B2154 in data 25.05.2007 con la quale è stata assegnata ai concessionari di impianti di mitilicoltura e maricoltura la superficie marittima come di seguito indicata ed adeguatamente segnalata, oggetto della verifica delle condizioni sanitarie da parte della competente AUSL di Latina a far data dal 01.06.2007;
- VISTA:** la nota prot. n. 01493 in data 28.06.2006 con la quale il Comando Sezione Zona Fari di Napoli ha dettato l'ubicazione e le caratteristiche dei segnalamenti marittimi che dovranno essere posizionati a delimitazione dell'area da destinare alla sperimentazione;
- RITENUTO:** necessario adottare i provvedimenti di competenza di questo Comando ai soli fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della prevenzione di danni a persone e a cose nella zona di mare nella quale verrà effettuata la citata sperimentazione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che l'area di seguito indicata è stata assegnata, con l'atto di determina in premessa citato, dalla Regione Lazio – Dipartimento Regionale Trasporti ai concessionari di impianti di mitilicoltura e



maricoltura in quanto oggetto di verifica delle condizioni sanitarie da parte della competente AUSL di Latina.

Il tratto di mare interessato, meglio individuato nell'allegato stralcio di carta nautica che costituisce parte integrante del presente provvedimento ordinatorio, sarà compreso tra i seguenti vertici:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	41°14'18''.00 N	013°35'28''.92 E
B	41°14'12''.00 N	013°35'46''.47 E
C	41°14'16''.20 N	013°35'48''.00 E
D	41°14'14''.43 N	013°36'02''.05 E
E	41°13'58''.05 N	013°35'51''.51 E
F	41°13'48''.00 N	013°36'15''.00 E
G	41°13'34''.89 N	013°36'07''.28 E
H	41°13'55''.29 N	013°35'13''.71 E

Tale area sarà segnalata dalla seguente segnaletica provvisoria:

- A) Posizione:** Lat. 41°14'18''.00 N – Long. 013°35'28''.92 E; **Caratteristiche:** Boa luminosa di colore giallo sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale) e da un fanale a lampi gialli con: portata nominale mg. 4, caratteristica luminosa luce 0,5 secondi/eclisse 3,5 secondi = periodo 4 secondi;
- B) Posizione:** Lat. 41°14'12''.00 N – Long. 013°35'46''.47 E; **Caratteristiche:** Boa diurna di colore giallo, sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale);
- C) Posizione:** Lat. 41°14'16''.20 N – Long. 013°35'48''.00 E; **Caratteristiche:** Boa diurna di colore giallo, sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale);
- D) Posizione:** Lat. 41°14'14''.43 N - Long. 013°36'02''.05 E; **Caratteristiche:** Boa luminosa di colore giallo sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale) e da un fanale a lampi gialli con: portata nominale mg 4, caratteristica luminosa luce 0,5 secondi/eclisse 3,5 secondi = periodo 4 secondi;
- E) Posizione:** Lat. 41°13'58''.05 N – Long. 013°35'51''.51 E; **Caratteristiche:** Boa diurna di colore giallo, sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale);
- F) Posizione:** Lat. 41°13'48''.00 N – Long. 013°36'15''.00 E; **Caratteristiche:** Boa diurna di colore giallo, sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale);
- G) Posizione:** Lat. 41°13'34''.89 N – Long. 013°36'07''.28 E; **Caratteristiche:** Boa luminosa di colore giallo sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale) e da un fanale a lampi gialli con: portata nominale mg 4, caratteristica luminosa luce 0,5 secondi/eclisse 3,5 secondi = periodo 4 secondi;
- H) Posizione:** Lat. 41°13'741 N – Long. 013°35'.208 E; **Caratteristiche:** Boa luminosa di colore giallo sormontata da un miraglio radarabile ad “X” (segnale speciale) e da un fanale a



lampi gialli con: portata nominale 4 mg, altezza fuoco su l.m.m metri 3, caratteristica luminosa periodo 4 secondi;

E pertanto:

ORDINA

ARTICOLO 1) – In ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Regione Lazio – Dipartimento Regionale Trasporti con la determina in premessa citata, è interdetta al pubblico uso, nonché alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca professionale e sportiva con qualsiasi attrezzo svolta, all'immersione subacquea, alla balneazione, ad ogni sorta di prospezione subacquea ed a qualsiasi altra attività, passibile di arrecare danno a persone, cose, l'area di mare territoriale della larghezza di **metri 50 (cinquanta)** circa, misurata dalle linee di congiunzione dei vertici **A-B-C-D-E-F-G-H**, così come meglio descritta nell'allegato stralcio di carta nautica che costituisce parte integrante del presente provvedimento ordinatorio.

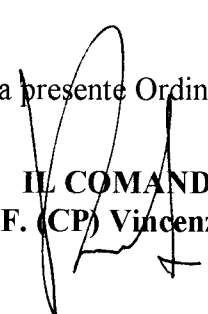
ARTICOLO 2) – La presente ordinanza è emessa ai soli fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della prevenzione di danni a persone e a cose nella zona di mare nella quale verrà effettuata la citata sperimentazione, e non esime i richiedenti dal munirsi e di esibire direttamente eventuali concessioni, autorizzazioni o nulla osta previste dalla vigente normativa prima dell'inizio della fase di sperimentazione o che si rendessero necessarie successivamente.

ARTICOLO 3) – E' fatto obbligo ai richiedenti di predisporre idonea segnaletica riportante i divieti sopra indicati, da esporre in prossimità dei realizzandi impianti.

ARTICOLO 4) – I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e cose, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del D. L.vo n. 171 del 18.07.2005 (**nautica da diporto**), dall'art. 8 co. 1° della legge n. 381/88 (**pesca professionale** in zona vietata) e dall'art. 8 co. 3° della legge n. 381/88 (**pesca sportiva** in zona vietata), salvo che il fatto non costituisca un più grave o diverso reato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza, che sarà pubblicata nei modi di rito.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione contrastante alla presente Ordinanza.


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo LEONE

ALEGATO all' ORDINANZA 135/07

